

COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINCIA DI TRENTO



COMUN GENERAL DE FASCIA
PROVINZIA DE TRENT

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSEI DE PROCURA

N. 55/2025 DEL 13.06.2025

ENJONTA TE LA DELIBERAZION DEL CONSEI DE PROCURA

N. 55/2025 DAI 13.06.2025

	COMUN GENERAL DE FASCIA	PROVINCIA DI TRENTO
	N. DI REP.	/ATTI PUBBLICI
	CONTRATTO DI LOCAZIONE	
	DELLA P.F. 88/2 E DELLA P.ED. 486 (sedime) C.C. DI VIGO DI	
	FASSA.	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaventicinque addì del mese di () alle ore , presso	
	la sede del Comun General de Fascia in Strada di Pré de Gejia, 2 a San Gio-	
	vanni di Fassa, avanti a me, Elisabetta Gubert, Segretario generale del Comun	
	General de Fascia, autorizzato per legge e richiesto dal Procurador pro tempo-	
	re del Comun General de Fascia a rogare i contratti in forma pubblico-	
	amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 166 del Codice degli	
	Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige L.R. 3 maggio	
	2018 n. 2 e s.m., sono personalmente intervenuti:	
	- dott. Edoardo Felicetti, nato a *** il ***, il quale interviene nel presente atto	
	in qualità di Procurador pro tempore e rappresentante legale del Comun Gene-	
	ral de Fascia, e quindi in nome e per conto dell'Ente con sede a San Giovanni	
	di Fassa (TN) in Strada de Pré de Gejia 2, C.F. 91016380221, a ciò autorizza-	
	to in forza dello Statuto del Comun General de Fascia approvato con L.P. n.	
	1/2010, di seguito denominato "locatore" ai fini del presente atto;	
	- Sig. Claudio Bernard, nato a *** il ***, il quale dichiara di agire nel presen-	
	te atto in nome e per conto della Società Catinaccio Impianti a Fune S.P.A.	
	con sede a San Giovanni di Fassa (TN) in Strada De Col De Mé n.10,	
	C.F./P.IVA 00180370223 nella sua qualità di Legale Rappresentante, di se-	
	pagina 1	

	guito denominato “locatario” ai fini del presente atto;	
	detti comparenti della cui identità personale, capacità giuridica e qualifica so-	
	no io, Ufficiale rogante, personalmente certe, mi invitano a far risultare quan-	
	to essi vanno qui convenendo e stipulando.	
	Premesso che:	
	- con deliberazione del Consei de Procura n. 36/2025 di data 16.04.2025 è sta-	
	to approvato l’avviso pubblico per la locazione della p.f. 88/2 e della p.ed.	
	486 in C.C. Vigo di Fassa;	
	- con deliberazione del Consei de Procura n. __/2025 di data	
	_____, immediatamente eseguibile, è stata autorizzata la stipula	
	del presente contratto.	
	Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula	
	quanto segue:	
	ART. 1	
	(oggetto della locazione)	
	1. Il Comun General de Fascia, come sopra rappresentato, concede in locazio-	
	ne alla Società Catinaccio Impianti a Fune S.P.A. che, nella persona del pro-	
	prio legale rappresentante Claudio Bernard, accetta, il terreno identificato nel-	
	la p.f. 88/2 e nella p.ed. 486 in C.C. Vigo di Fassa, come meglio rappresentati	
	nella planimetria allegata sub 1) al presente contratto, quindi per la parte che,	
	a causa della morfologia del terreno, risulta utilizzabile a parcheggio.	
	2. La porzione della p.ed. 486 contigua alla p.ed. 502 in C.C. Pozza di Fassa,	
	costituita dal sedime di una baita crollata nel 2016, resta esclusa dalla presente	
	locazione come evidenziato nella planimetria allegata sub 1).	
	ART. 2	
	pagina 2	

	(durata)	
	1. Il presente contratto avrà durata dalla stipula e sino al 30 aprile 2026, al	
	termine del quale verrà a scadere senza necessità di alcun preavviso.	
	ART. 3	
	(canone)	
	1. Il canone di locazione per il periodo sopra indicato, stabilito in complessivi	
	Euro 12.010,00 (dodicimiladieci/00) come da offerta economica allegata sub	
	2), dovrà essere versato entro 15 (quindici) giorni dalla data di stipula del pre-	
	sente contratto.	
	ART. 4	
	(obblighi)	
	1. Il locatario è custode dei beni di proprietà del Comun General de Fascia ad	
	esso affidati e dovrà mantenere le condizioni di stato e di diritto in cui vengo-	
	no consegnati i beni.	
	2. Il locatario si obbliga ad adibire le particelle oggetto della presente conces-	
	sione a parcheggio gratuito aperto al pubblico.	
	3. Ogni intervento di manutenzione ordinaria è a carico del locatario che do-	
	vrà procedere a propria cura e spese con diligenza e tempestività.	
	4. La necessità di eventuali manutenzioni straordinarie dovrà essere segnalata	
	al Comun General de Fascia che potrà intervenire direttamente o autorizzarne	
	l'esecuzione in conto canone di concessione. Rimane comunque inteso che	
	nulla sarà dovuto dal Comun General de Fascia per eventuali incrementi di	
	valore al termine della concessione.	
	5. Alla scadenza della concessione o alla risoluzione della stessa o nel caso di	
	recesso per pubblico interesse, il terreno dovrà essere restituito al Comun Ge-	
	pagina 3	

	neral de Fascia in perfetto stato di manutenzione, salvo deperimento normale	
	dovuto all'uso, e senza che il locatario possa pretendere alcun indennizzo per	
	qualsiasi incremento e/o miglioramento apportato. Rimane tuttavia riservata	
	all'Amministrazione concedente la facoltà di mantenere le opere realizzate,	
	opere che passano in proprietà al Comun General de Fascia senza diritto a	
	compenso alcuno, indennizzo o risarcimento, o altra utilità a qualsiasi titolo	
	pretesa, dal locatario.	
	ART. 5	
	(altre condizioni)	
	1. È fatto divieto al locatario di sublocare, anche parzialmente, il terreno e/o	
	cedere ad altri il contratto.	
	2. Il locatario esonera espressamente il Comun General de Fascia da ogni re-	
	sponsabilità civile e penale per danni diretti ed indiretti che possano derivare a	
	terzi, impegnandosi a tenere indenne l'Amministrazione da ogni pretesa, an-	
	che giudiziaria, avanzata da terzi che fossero o si ritenessero danneggiati.	
	ART. 6	
	(risoluzione per inadempimento)	
	1. Il locatario concorda ed accetta la risoluzione di diritto del contratto, ai sen-	
	si dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:	
	- ritardo nel pagamento del canone annuale superiore a sessanta giorni rispetto	
	al termine di cui all'art. 3;	
	- inadempimento degli obblighi di cui all'art. 4 del presente contratto, conte-	
	stato dall'Amministrazione con diffida scritta ad adempiere entro un congruo	
	termine, inoltrata tramite raccomandata r.r o posta elettronica certificata;	
	- sublocazione o cessione a terzi del contratto.	
	pagina 4	

	ART. 7	
	(recesso per pubblico interesse)	
	1. Il Comun General de Fascia si riserva, a suo insindacabile giudizio, previo	
	preavviso di tre mesi, il diritto di recedere dal contratto prima dello scadere	
	del termine stabilito, qualora il terreno servisse per esigenze di carattere pub-	
	blico senza che il concessionario possa opporsi o vantare titoli o alcun com-	
	penso o risarcimento qualsiasi di danni. In tal caso il canone viene proporzio-	
	nalmente ridotto in base alla durata effettiva del contratto.	
	ART. 8	
	(aspetti fiscali)	
	1. Tutte le spese, diritti ed imposte conseguenti la stipulazione del presente	
	contratto di locazione sono a carico del locatario.	
	2. Agli effetti della registrazione, si dichiara che la presente locazione è sog-	
	getta all'imposta di registro nella misura proporzionale del 2 (due) per cento	
	sul canone di concessione, in base all'art. 5, comma 1, lett. b), della parte	
	prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modi-	
	fiche.	
	ART. 9	
	(foro competente)	
	1. Le parti stabiliscono che in caso di controversie inerenti l'interpretazione e	
	l'esecuzione del presente contratto si dovrà tentare preventivamente una bona-	
	ria soluzione. In caso di esito negativo le parti danno reciprocamente atto che	
	il Foro competente in via esclusiva è quello di Trento.	
	ART. 10	
	(dichiarazioni ed informativa)	
	pagina 5	

	1. Il sig. Claudio Bernard, dopo essere stato ammonito sulla responsabilità	
	penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci di cui all'art.	
	76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che non sussistono nei propri confronti e nei	
	confronti della Società che rappresenta, cause di incapacità a contrarre con la	
	Pubblica Amministrazione.	
	2. Il sig. Claudio Bernard dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui	
	agli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.	
	ART. 11	
	(libera negoziazione)	
	Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stato libera-	
	mente negoziato e che pertanto ciascuna singola clausola è stata oggetto di	
	espressa negoziazione tra le medesime, non trovando in alcun modo applica-	
	zione le disposizioni di cui agli articoli 1341 e ss. del codice civile.	
	Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, del quale ho	
	dato lettura mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informa-	
	tici alle Parti comparse che, da me interpellate, lo dichiarano conforme a veri-	
	tà ed alla loro volontà ed in conferma lo firmano digitalmente in mia presen-	
	za, ciascuno mediante apposizione di firma digitale, attestando io Ufficiale	
	Rogante, per averla verificata, la validità dei relativi certificati di firma; atto	
	da me Ufficiale Rogante sottoscritto, dopo le Parti e in loro presenza, con	
	firma digitale, il tutto a norma di legge.	
	Scritto da persona di mia fiducia mediante supporto informatico non modifi-	
	cabile.	
	IL LOCATARIO	
	Società Catinaccio Impianti a Fune S.P.A.	
	pagina 6	

Il Legale Rappresentante

Claudio Bernard

IL LOCATORE

L'UFFICIALE ROGANTE

Comun General de Fascia

Il Procurador

dott.ssa Elisabetta Gubert

Dott. Edoardo Felicetti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

Letto, approvato e sottoscritto.
Let, aproà e sotscrit

IL PROCURADOR / L PROCURADOR
FIRMATO DIGITALMENTE
f.to – dott. Edoardo Felicetti -

LA SEGRETARIA / LA SECRETERA
FIRMATO DIGITALMENTE
f.to – dott.ssa Elisabetta Gubert -

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso
amministrativo.

*Copia valiva che l'originèl, sun papier zenza bol per
doura aministrativa.*

VISTO / SOTSCRIT: **LA SEGRETARIA / LA SECRETERA**
FIRMATO DIGITALMENTE
F.to - dott.ssa Elisabetta Gubert -

San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, 13 giugno 2025